SENATO DELLA REPUBBLICA

- VII LEGISLATURA

(N. 324-A)

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA) *

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1976

Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie

^{*} Autorizzata, il 2 dicembre 1976, a riferire oralmente all'Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

L'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 30 aprile 1976, n. 159, ed ulteriormente modificato dall'articolo 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituito dai seguenti:

« Art. 1. — Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, esporta con qualsiasi mezzo fuori del territorio dello Stato valuta nazionale od estera, titoli azionari od obbligazionari, titoli di credito, ovvero altri mezzi di pagamento è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore dei beni esportati.

Chiunque costituisce fuori del territorio dello Stato a favore proprio o di altri disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere, senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria, ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta, è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni e della multa dal doppio al quadruplo del valore delle disponibilità valutarie o attività illecitamente procurate.

Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera co-

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

munque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la pena prevista nei commi precedenti.

La pena è aumentata se il numero delle persone che hanno concorso nel reato è di tre o più, ovvero se nel reato hanno concorso amministratori o dipendenti di aziende o istituti di credito.

La pena è aumentata sino al doppio se, per il nocumento che ne potrebbe derivare alla economia nazionale, il fatto assume carattere di particolare gravità.

Nei casi previsti dai commi precedenti se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività non supera complessivamente cinque milioni di lire, la pena è della multa dalla metà al triplo del valore medesimo.

Nei casi previsti dal presente articolo, il delitto tentato è equiparato a tutti gli effetti a quello consumato.

In caso di condanna, fermo quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne costituiscono il compendio ovvero il prodotto o il profitto.

Se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera le lire 500 mila non si applicano le disposizioni dei commi precedenti e il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

Agli effetti dell'articolo 1, n. 4), del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, per « residenza all'estero » si intende il periodo in cui le persone fisiche di nazionalità italiana, pur conservando la residenza anagrafica in Italia, hanno svolto lavoro dipendente o artigianale all'estero, limitatamente alle disponibilità ed attività ivi costituite durante tale periodo, con i proventi del lavoro medesimo.

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 1-bis. — Il residente che, costituendo persone giuridiche o enti esteri, ovvero assumendo partecipazioni in persone giuridiche o enti esteri, anche non riconosciuti dalla legge italiana, fa apparire beni siti o attività costituite in Italia come appartenenti a non residenti, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinque milioni ».

Decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 20 novembre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Visto il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente anch'essa disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una congrua proroga del termine per la presentazione all'Ufficio italiano dei Cambi della dichiarazione prevista dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del commercio con l'estero;

DICHIARA:

Art. 1.

La data del 19 novembre 1976 di cui all'articolo 2, *sub* articolo 3, della legge 8 ottobre 1976, n. 689, è sostituita con quella del 3 dicembre 1976.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1976.

LEONE

Andreotti — Bonifacio — Pandolfi — Stammati — Ossola

Visto, il Guardasigilli: Bonifacio